

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 22 aprile 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8500

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuaio L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuaio L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disgiudicati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ripristino di decorazione al valor militare Pag. 2511

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 ottobre 1967, n. 1497.

Fusione in unico comprensorio di bonifica montana dei comprensori dell'Agno-Chiampo e Leogra . . . Pag. 2511

1968

LEGGE 22 febbraio 1968, n. 441.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967.
Pag. 2511

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442.

Istituzione di una università statale in Calabria.
Pag. 2514

LEGGE 18 marzo 1968, n. 443.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Norvegia per le esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato ad Oslo il 29 aprile 1966.
Pag. 2517

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444.

Ordinamento della scuola materna statale . . . Pag. 2518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1968, n. 445.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psichatria » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
Pag. 2523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 gennaio 1968, n. 446.

Autorizzazione all'Ordine dei veterinari di Pesaro e Urbino ad acquistare un immobile Pag. 2524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 gennaio 1968, n. 447.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » ad acquistare un immobile Pag. 2523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 1968, n. 448.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta, a favore dello Stato, dal comune di Comelico Superiore.
Pag. 2525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 1968, n. 449.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta, a favore dello Stato, dal comune di Sagliano Micca.
Pag. 2525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni Pag. 2525

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1968.

Nomina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia Pag. 2525

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.

Autorizzazione all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere nel biennio 1968-1969 la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni del comune di Ancona Pag. 2526

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1968.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Bergamo Pag. 2526

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cerro Veronese Pag. 2527

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade comunali:

- | | |
|---|-------------|
| 1) « Onore - strada provinciale numero 57 » dall'abitato di Onore alla strada provinciale n. 57 | km. 1 + 500 |
| 2) « Lefte - strada provinciale n. 40 » dall'abitato di Lefte alla strada provinciale n. 40 | » 4 + 780 |
| | km. 6 + 280 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1968.

Dichiarazione di notevole Interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cerro Veronese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 ottobre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, l'intero territorio del comune di Cerro Veronese (Verona);

Considerato che il verbale della commissione stessa è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cerro Veronese;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Cerro Veronese e dell'ordine degli ingegneri di Verona;

Considerato che la commissione anzidetta, nella successiva seduta del 22 luglio 1966, ha deliberato di ridurre il vincolo in parola ad una parte del comune di Cerro Veronese;

Considerato che anche il verbale del 22 luglio 1966 è stato affisso, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge n. 1497, all'albo del comune di Cerro Veronese;

Vista la nuova opposizione presentata, a termini di legge, dal sindaco di Cerro Veronese;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, dominando un vastissimo orizzonte panoramico che comprende una vasta zona di pianura oltre Verona, una parte della Torricella, il castello, tutta la dorsale del Baldo, il corno di Aquilio, i rilievi dei Lessini, in un succedersi di valli profonde e di dolci declivi, di prati, costituisce un punto di vista e di belvedere accessibile al pubblico dal quale si possono godere i suddetti panorami;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Cerro Veronese ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con il vaio del Pra e con il vaio dei Cuneghi, a est con la strada comunale Rosara e la strada comunale Cerro-Grezzana e i mappali n. 176-177 e il vaio Schiavanzano, a sud con il vaio Carbonare-Masa, a ovest con il foglio V e il foglio VII, secondo la planimetria allegata per la zona entro i confini segnati in rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Cerro Veronese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 20 ottobre 1964

Alle ore 10 del giorno 20 ottobre 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(Omissis).

CERRO VERONESE - Vincolo panoramico.

Abbandonando la vallata della Valpantena si sale verso Cerro situato su una ampia posizione dalla quale si domina un vastissimo orizzonte panoramico.

La cerchia dell'orizzonte comprende una vasta zona di pianura oltre Verona, una parte della Torricella, il Pastello, tutta la dorsale del Baldo, il Corno d'Aquilio, i rilievi dei Lessini. E' un succedersi di valli profonde di dolci declivi, di prati, che presentano tutte le sfumature del verde su, su fino alle prime rocce grigie.

Superato il centro di Cerro, le due visioni della Valpantena e di Val Squaranto si fondono.

Panorama unico si gode dal Dosso della Croce che può essere considerato uno dei balconi naturali più grandiosi della Lessinia (i gruppi del Garda; la catena dell'Appennino settentrionale).

Sul monte della Croce sorge la cappella dedicata al Redentore costruita nel 1900 e consacrata da Papa Leone XIII.

A questo punto il sindaco in merito alle proposte di vincolo esprime alcune eccezioni e obiezioni e fa presente che avrebbe voluto sentire il parere del consiglio e della giunta comunale.

La commissione non ritenendo fondata i motivi opposti dal sindaco, ritenuta la zona particolarmente importante per le bellezze panoramiche considerate come quadro naturale, e per i punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, decide, all'unanimità il vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma 4° della legge 29 giugno 1940, n. 1357, per tutto il territorio comunale secondo l'allegata planimetria.

Stralcio del verbale di seduta del 22 luglio 1966

Alle ore 10 del giorno 22 luglio 1966, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(Omissis).

CERRO VERONESE - Vincolo - Ricorso.

Il presidente informa i presenti della questione relativa al ricorso avverso al vincolo panoramico presentato dal sindaco del comune di Cerro Veronese. Tale vincolo era stato deciso nella seduta del 20 ottobre 1964.

La commissione esaminate le argomentazioni prodotte dall'amministrazione comunale, è del parere di mantenere il vincolo solamente nella parte bassa del territorio comunale e precisamente ad ovest della vecchia strada delimitata in rosso nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale, entro i nuovi confini così delimitati: a nord con il viao del Prà e con il viao dei Cuneghi; a est con la strada comunale Rosara e la strada comunale Cerro-Grezzana e i mappali n. 176-177 e il viao Schiavanzano; a sud con il Carbonare-Masa; a ovest con il foglio V e il foglio VIII, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 comma quinto del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357.

(3259)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Ammissione dell'industria della fabbricazione degli antiparassitari a base di alchil esteri di acidi tiosforici e derivati, che vengono esportati con bolletta A-55, al beneficio dell'abbuono dei diritti erariali sugli alcoli denaturati, impiegati nella loro preparazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, che stabilisce le aliquote del diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione degli antiparassitari a base di alchil esteri (metilico, etilico, propilico ed isopropilico) di acidi tiosforici e derivati è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale sugli alcoli denaturati, impiegati nella preparazione dei detti prodotti.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione dei prodotti indicati nel precedente articolo, con impiego di qualsiasi tipo di alcole anzidetto, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio dell'alcole denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale gravante sugli alcoli nazionali impiegati nella fabbricazione degli antiparassitari a base di alchil esteri (metilico, etilico, propilico, ed isopropilico) di acidi tiosforici e derivati esportati con bolletta Mod. A-55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 28 marzo 1968

(3715)

Il Ministro: PRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1968.

Riduzione della lunghezza minima della carpa per l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Vista la proposta formulata dal presidente della giunta provinciale di Vercelli, su conforme parere della commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, tendente ad ottenere la revisione delle norme relative alla lunghezza minima prevista dal menzionato art. 16, per la carpa, in considerazione delle particolari condizioni di ambiente esistente nelle acque dolci della menzionata provincia;

Visto il parere favorevole dello stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale di cui alle premesse, fino a nuova disposizione nella provincia di Vercelli è permessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 del menzionato regio decreto, la pesca della carpa che abbia raggiunto almeno la lunghezza di centimetri venticinque.

Art. 2.

Il commercio, il trasporto e la compravendita di detta specie ittica avente la misura di cm. 25 è consentito soltanto nella provincia di Vercelli.

Art. 3.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguite a norma di legge.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1968

(3432)

p. Il Ministro: SCHIETROMA